

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 26 febbraio 1965 circa l'istituzione di un reparto
di polizia femminile

(del 3 settembre 1965)

La Commissione della Legislazione ha attentamente vagliato il messaggio in esame facente seguito ad una mozione presentata dagli on.li Boffa, Bottani e Snider nel 1960 tendente appunto ad esaminare la possibilità e l'opportunità della creazione di un reparto di polizia femminile.

Con rapporto 14 settembre 1964 redatto dal dott. Giorgio Lepri, comandante della Polizia cantonale ticinese, vengono portate a conoscenza del Dipartimento di polizia le esperienze fatte nei Cantoni confederati dove tali servizi già erano stati introdotti.

Otto Cantoni e due grandi città (Zurigo e Losanna) da anni posseggono un servizio di polizia femminile. I risultati furono soddisfacenti stando alle dichiarazioni più volte fatte dai comandanti delle polizie svizzere durante le riunioni annuali che vengono tenute fra i comandanti stessi.

Il nostro comandante aveva del resto già sollecitato l'assunzione di un certo numero di assistenti di polizia perchè convinto delle necessità, anche per il nostro Cantone, di un nuovo contributo alle forze di polizia.

Quali compiti e quali le mansioni che verranno attribuite alle donne poliziotto? Lo si deduce oltre che dal messaggio anche dalle dichiarazioni fatte dal dott. Lepri alla nostra Commissione.

a) Funzioni vere e proprie di polizia giudiziaria.

1. Perquisizioni di donne.

Le perquisizioni attualmente vengono fatte da personale ausiliario non alle dirette e continue dipendenze dello Stato e ciò con gli inconvenienti facilmente intuibili.

2. Interrogatorio delle donne minorenni.

Non va infatti dimenticato che per i bisogni d'inchiesta tali interrogatori non possono essere subito iniziati dal competente magistrato, ma vengono fatti dalla polizia. E' indubbio che in tal caso l'interrogatorio esperito da una donna porterebbe a risultati più soddisfacenti di quello fatto da un agente di pubblica sicurezza o da un gendarme.

3. Trasporti di minorenni e di donne.

Le vigenti disposizioni vogliono che minorenni e donne non possono essere tradotti in cella ferroviaria ma debbano essere accompagnati. La media di tali trasporti si aggira sui 100 annui. Quello della « tradotta » è un problema oltremodo serio che presenta ulteriori difficoltà allorquando trattasi di donne incinte o con neonati. In questi casi è quasi indispensabile far capo ad una accompagnatrice piuttosto che ad un uomo.

4. Arresti di donne, donne minorenni e di minorenni in genere.

In questo campo la collaborazione della donna poliziotto si è avverata, e lo dimostrano le esperienze fatte in altri Cantoni ed all'estero, indispensabile.

b) Funzioni di sorveglianza e di prevenzione.

L'assistente di polizia dovrà collaborare in quasi tutti i servizi di pubblica sicu-

rezza e di tutela del buon costume. In quest'ultimo campo anzi con l'ausilio della donna poliziotto si potrà provvedere a tutta una riorganizzazione al fine di poter vieppiù combattere il mal costume.

I pedinamenti a persone indiziate o comunque sospette saranno un altro dei compiti che verranno affidati agli assistenti di polizia, specialmente allorchando l'agente non dovrà essere individuato.

Altrettanto dicasi per quanto ha attinenza ai controlli nei bar, cinema, e nei locali notturni (dove i minorenni di età inferiore ai 16 anni non possono entrare anche se accompagnati dai genitori).

Anche in questi casi le esperienze fatte altrove hanno dato esito favorevole a completa soddisfazione dei cittadini.

- c) Diretti rapporti con genitori di minorenni maltrattati o troppo sovente abbandonati.
Trattasi di un delicato problema che potrà venire assolto degnamente da una donna.
- d) Istruzione nelle scuole sulle norme della circolazione.
- e) Particolari lavori di ufficio che richiedono segretezza.
- f) Impiego in qualsiasi servizio di polizia ove è accertato che l'elemento femminile può svolgere meglio determinate mansioni.

Ammissa la necessità della istituzione della nuova sezione ove le assistenti dovranno attendere alle mansioni di polizia nella pienezza dei compiti, e non eventualmente per dotare il comando o le delegazioni di polizia di dattilografe, la Commissione ha ritenuto opportuno, come desiderato dal comandante, modificare un requisito essenziale per il reclutamento.

Unicamente le candidate in possesso di una licenza della scuola media superiore o del diploma di assistente sociale potranno essere assunte. Doverosa quindi una modifica nella classificazione delle funzioni.

Le assistenti avranno il diritto di figurare nella nona classe di organico e ciò in ossequio alle vigenti disposizioni della legge sull'ordinamento e sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Si è così voluto, visto anche l'esiguo numero previsto di assistenti di polizia, sei in tutto, rafforzare il corpo facendo capo a personale con una istruzione superiore alla media, migliore comunque di quella prevista per il reclutamento dei gendarmi o degli agenti di pubblica sicurezza.

La dizione proposta dal Consiglio di Stato all'art. 19 cpv. b) e cioè « essere in possesso di una buona istruzione generale » non è ritenuta da parte della Commissione della Legislazione sufficiente per sapere quale requisito minimo debba possedere l'assistente di polizia.

Con la modifica prevista, e relativa ai titoli di studio, si è voluto impedire ogni e qualsiasi discussione al momento dell'assunzione. Unicamente le donne in possesso di determinati requisiti potranno entrare a far parte della grande famiglia della polizia ticinese.

Anche l'età di assunzione è stata modificata ed abbassata ai 20 anni. E' infatti allora che generalmente si concludono gli studi di maturità e che si abbraccia una professione.

Raramente una persona attenderebbe 5 o più anni per poter entrare nel corpo di polizia una volta ottenuta la maturità o la patente di maestra.

Una volta scelta una strada sia per ragioni professionali sia per ragioni finanziarie, difficilmente si cambierebbe cammino per scegliere un'altra professione quasi sicuramente meno remunerata della precedente. Da qui la ragione di far capo, se possibile, a queste diplomate appena terminati i loro studi.

Inoltre i 25 anni previsti dal messaggio porterebbero ad altre difficoltà per il reclutamento e ciò per ragioni pratiche d'altra natura. Tutti questi argomenti

hanno convinto i commissari sulla necessità di poter far capo alle donne poliziotto già a partire dagli anni 20.

Altra preoccupazione espressa da diversi colleghi era quella relativa alla disciplina cui saranno sottoposte le nuove assistenti di polizia. Anche in tale senso vennero fornite, da parte del comandante, precise indicazioni.

L'assistente di polizia è da parificare, per quanto concerne la disciplina, a qualsiasi altro agente di polizia. Disciplina militare quindi con relativa obbedienza, senza discussione degli ordini ricevuti, in quanto è il superiore che darà un ordine sopportandone le relative responsabilità.

La via gerarchica sarà pure la medesima. Dipenderà la donna poliziotto dai delegati, nei settori di loro competenza, o al Comando, dal capo servizio al quale sarà assegnata. Il comandante ritiene inoltre che non dovrà esservi una gerarchia nelle assistenti di polizia, vale a dire che non dovrà occorrere che una di esse sia superiore alle altre. Anche queste suggestioni del comandante sono state favorevolmente accolte dai commissari.

Riconosciuta la necessità dell'introduzione di un corpo di polizia femminile, sia per le ragioni indicate nel messaggio del Consiglio di Stato, sia per quelle portate di poi a conoscenza della Commissione, vi proponiamo di accogliere questa novella legislativa con le modifiche sopra citate.

Per la Commissione della Legislazione :

G. Bordoni, relatore

Agostinetti — Bernasconi — Bezzola

— Induni, con riserva — Scacchi —
Tamburini

Disegno di

LEGGE

che modifica la legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963
e la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti,
del 5 novembre 1954

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 febbraio 1965 n. 1281 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Gli articoli 17, 19 e 21 della legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

**Servizi del
comando**

Art. 17. — Nell'ambito dei servizi della polizia cantonale sono istituiti i seguenti servizi speciali :

a) identificazione e ricerche

- b) polizia stradale
- c) informazioni
- d) polizia femminile.

Le competenze e le mansioni dei servizi speciali sono stabilite dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

Reclutamento

Art. 19. — Il reclutamento è fatto per pubblico concorso.

Riservate le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, ogni concorrente, eccetto le assistenti di polizia, deve avere i seguenti requisiti :

- a) aver compiuto i vent'anni e non aver superato i ventotto ;
- b) aver assolto la scuola reclute nell'esercito ed essere abile al servizio militare nell'attiva ;
- c) avere la statura minima di m. 1.70 ;
- d) aver superato l'esame di ammissione ;
- e) aver subito con esito positivo la visita medica.

Le assistenti di polizia devono avere i seguenti requisiti :

- a) aver compiuto i 20 anni ;
- b) essere in possesso di una licenza della scuola media superiore o del diploma di assistente sociale ;
- c) di conoscere una seconda lingua nazionale e la dattilografia ;
- d) aver superato l'esame d'ammissione ;
- e) aver subito con esito positivo la visita medica.

Nomina

Art. 21. — Al termine della scuola reclute il Consiglio di Stato decide sull'ammissione dei candidati che hanno frequentato con esito positivo la scuola stessa e provvede alla loro nomina.

Per l'ammissione dei candidati o di candidate in possesso di un titolo di studi superiori o attestante una preparazione scientifica in materia di polizia, si può prescindere dai requisiti di cui all'art. 19 cpv. 2 lett. a) e d) rispettivamente cpv. 3 lett. d) e dalla frequenza della scuola reclute.

Art. 2.

L'articolo 32 Sezione 5. « Dipartimento di polizia » lett. F. « Gendarmeria » della legge 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti è completato con le seguenti aggiunte :

— Classe 9 Assistenti di polizia femminile.

Art. 3.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.